

**Legge federale
sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)**

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 30 agosto 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 22 settembre 2011²,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982³ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2 lett. c

² L'assicurato ha diritto a:

- c. 520 indennità giornaliera al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:
 - 1. ha compiuto 55 anni, o
 - 2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2012 sempre che il termine di referendum sia decorso infruttuosamente.

³ Se la legge è accettata in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2011 6469

² FF 2011 6477

³ RS 837.0

